



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2014**

n. 896

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il

28 LUG 2014

N. 123

e vi rimarrà per 10 giorni

consecutivi fino al

- 7 AGO 2014

28 LUG 2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AREA 1^

DETERMINAZIONE

n. **162** del **09/07/2014**

OGGETTO: Casulli Antonia c/Comune di Castellaneta. Giudice di Pace di Taranto – Impegno di spesa per competenze professionali legale incaricato.

Visto:
per la conferma dell'impegno di spesa
869/14
del Reg. Generale
degli impegni.

In data 09/07/2014, nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

dott. Giovanni Sicuro

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/11/2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013 - 2015;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 163, comma 3, TUEL d.lgs. n. 267/00, in base al quale ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.

VISTI:

- il Decreto 19 dicembre 2013 che ha differito il termine di approvazione del bilancio 2014 al 28 febbraio 2014;
- il Decreto del 13/02/2014 del Ministro dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;
- il decreto del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014.

VISTO, altresì, il Decreto Sindacale n. 68 in data 08/07/2014 ad oggetto: "*Casulli Antonia c/Comune di Castellaneta. Giudice di Pace di Taranto - Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.*" recante il conferimento incarico all'avv. Angelo Dragone, con studio in Taranto alla Via De Cesare n. 3, di costituirsi in nome e per conto di questo Ente nel giudizio di che trattasi.

DATO ATTO che con il predetto decreto il Sindaco demandava al Funzionario Responsabile del servizio contenzioso l'assunzione dell'impegno di spesa e gli ulteriori incombenti.

RITENUTO di dover provvedere all'impegno di spesa della somma necessaria per tutti gli incombenti relativi all'incarico di che trattasi, ammontante ad € 634,40, comprensiva di I.V.A. e C.A.P. in misura di legge, imputando la stessa al capitolo 14 Intervento 1010203 del Bilancio 2014, in corso di formazione;

Che tale compenso è stato oggetto di apposita pattuizione con il professionista incaricato ed è da intendersi onnicomprensiva.

VISTI gli artt. 149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/00: "Funzioni e responsabilità della Dirigenza";

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il decreto sindacale di nomina quale Dirigente del Settore AA.GG. n. 56 del 30/06/2014.

D E T E R M I N A

- 1) impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di Euro 634,40 al capitolo 14 Intervento 1010203 del Bilancio 2014, in corso di formazione, per la prestazione professionale dell'Avv. Angelo Dragone, con studio in Taranto alla Via De Cesare n. 3, giusto incarico conferito con Decreto Sindacale n. 68 in data 08/07/2014 ad oggetto: "*Casulli Antonia c/Comune di Castellaneta. Giudice di Pace di Taranto - Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.*"
- 2) dare atto che nessun'altra somma sarà dovuta al legale di fiducia di questo Ente per il giudizio di cui sopra
- 3) di dare atto, altresì, che il rapporto con il professionista incaricato sarà regolato da apposita convenzione il cui schema è allegato al presente atto.

SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno addì del mese di luglio, in Castellaneta nella Residenza Comunale, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di Castellaneta (di seguito: Comune), con sede in Piazza Principe di Napoli n. 5, C.F. 80012250736, in persona del dott., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto rappresentandolo nella Sua qualità di Funzionario P.O. Responsabile dell'Area Affari Generali, ai sensi degli artt. 107-109 del D.Lgs. 267/2000 e giusta decreto sindacale n. del 20___, prot. n. di pari data;

E

L'Avv. Angelo Dragone del Foro di Taranto (di seguito: legale), con studio in Taranto alla via De Cesare n. 3, Partita IVA.....;

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- 1) L'incarico ha per oggetto la difesa nel giudizio di primo grado proposto da Casulli Antonia dinanzi al Giudice di Pace di Taranto.
- 2) Il Comune, in riferimento alla presente convenzione e in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 248/2006, corrisponderà al Legale incaricato un importo onnicomprensivo, determinato in base alla tipologia di incarico, come di seguito specificato:
€ 634,40 (di cui € 500,00 per onorari, € 20,00 4% C.A.P., € 114,40 22% I.V.A.)
Il valore della causa è determinato in €
Per i casi di più ricorsi presentati da soggetti diversi, ma aventi evidenti connessioni oggettive, si potrà procedere alla nomina di un solo Legale, riconoscendo allo stesso, rispetto ai parametri di riferimento sopra illustrati, una maggiorazione del 10 % per ogni nominativo successivo al primo.
Nel caso di abbandono del giudizio da parte del Legale incaricato dall'Ente si applicherà una riduzione del 50% sull'importo base parametrato allo stato di avanzamento della vertenza, salvo a quantificare il maggior danno.
In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo.
In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza sarà corrisposta dal Comune sempre e comunque nei limiti degli importi massimi sopra stabiliti.
Tutte le cifre sopra indicate devono intendersi comprensive di IVA, CPA e spese.
- 3) Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del Legale incaricato, una somma a titolo di acconto non superiore al 50% dell'importo totale, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli eventuali ulteriori acconti successivi.
- 4) Il Legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente l'Ente circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune e trasmettendo copie degli atti predisposti per conto dell'Ente.
L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.
Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.
- 5) Il Legale si obbliga ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte dall'impegno di spesa così come quantificato dalla presente convenzione.

7

- 6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
- 7) Al Legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Il legale incaricato può ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ferma restando la esclusiva responsabilità dello stesso nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
- 8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al Legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).
- 9) Il Legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti fissati al punto 2), avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
- 10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
- 11) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
- 12) Il Comune si riserva la facoltà di non applicare la presente convenzione per le vertenze caratterizzate da particolare rilevanza e complessità. In questi casi l'onorario sarà contrattato tra le parti secondo i criteri fissati dalla legge n. 248/2006.
- 13) Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del d. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, informa il legale - il quale ne prende atto e dà il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- 14) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.
- 15) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI CASTELLANETA

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).

PER IL COMUNE DI CASTELLANETA

IL PROFESSIONISTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Istruttore del Provvedimento

Timbro

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li 24 LUG. 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)



VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li, 09/07/2014

Il Capo Area/resp. proc.

Dott. Giovanni Sicuro

